



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VENTURINO VENTURI"
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria I Grado
Via Genova, 12 - 52024 Loro Ciuffenna (AR)
Tel. 055 9170180 – Fax 055 9172051
e-mail: ARIC826005@istruzione.it PEC: ARIC826005@pec.istruzione.it



ARIC826005 - A025BDD - CIRCOLARI - 0000009 - 16/09/2022 - Circolari interne - U

Circolare n. 09

Loro Ciuffenna, 16 settembre 2022

Al personale docente

Al personale ATA

I.C. 'V. Venturi'

OGGETTO: comunicazione e fruizione delle assenze e dei permessi retribuiti e brevi, recupero delle ore di permesso breve

Nel ringraziare il personale scolastico per la professionalità dimostrata e l'impegno profuso nel corso dei precedenti anni scolastici, mi preme ricordare alcune tra le fondamentali regole stabilite sia dalla vigente normativa che dal CCNL.

1. ASSENZE PER MALATTIA E VISITA SPECIALISTICA:

1.1. Ai sensi dell'art.17 del CCNL 2007, la comunicazione dell'assenza per malattia deve essere fatta entro l'inizio dell'orario di lavoro. Per orario di lavoro si intende l'inizio delle lezioni, ovvero le 8.10 / 8.15 / 8.30; pertanto, è obbligatorio comunicare l'assenza per malattia alla segreteria dalle ore 7.45 e non oltre le ore 8.05 / 8.10 / 8.25.

Tale obbligo rientra nel "dovere di diligenza" che ogni dipendente deve adottare nei confronti della scuola per cui lavora.

1.2. È doveroso, inoltre, comunicare l'eventuale cambio di domicilio rispetto alla residenza, onde consentire l'invio della visita fiscale. Nel caso in cui si sappia di non poter essere presenti nelle fasce di reperibilità della visita è, altresì, obbligatorio comunicare a scuola il motivo per cui si è assenti e la fascia di reperibilità oraria.

1.3. Per quanto attiene alla visita specialistica, si suppone che tale visita sia calendarizzata con un certo anticipo, salvo emergenze. Rientra, pertanto, nel dovere di diligenza anche il comunicare tale assenza con congruo (almeno 5 giorni) anticipo.

2. PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

La disciplina dei permessi retribuiti dispone, ai sensi dell'art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell'art.1, comma 10, del CCNL Scuola 2016-2018, per i docenti di ruolo il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali. La comunicazione di tale permesso dev'essere fatta, al Dirigente Scolastico, con congruo (almeno 5 giorni) anticipo, salvo certe e comprovate emergenze, al fine di poter organizzare le sostituzioni.

3. PERMESSI BREVI GIORNALIERI

Ai sensi dell'art.16 CCNL comparto Scuola: "Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore".

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento (25 / 24 / 18)

Per il personale docente il permesso breve giornaliero può essere richiesto e concesso:

- compatibilmente con le esigenze di servizio e subordinatamente alla possibilità di sostituzione: se non dovessero essere presenti docenti che possano sostituire è facoltà dello scrivente, o dei collaboratori del Ds o dei responsabili di plesso sentito il DS, non concedere il permesso.
- non oltre la metà dell'orario di servizio e, comunque, per non più di due ore al giorno.
- con congruo anticipo (3 giorni), salvo certe e comprovate emergenze.

I Responsabili di plesso e il DSGA avranno cura di annotare, su apposito registro, i permessi richiesti e concessi con i relativi recuperi.

4. RECUPERO DEI PERMESSI BREVI

Si precisa che:

4.1. I recuperi devono essere effettuati previa comunicazione dello scrivente sentiti i collaboratori del DS o i responsabili di plesso (e, pertanto, non a discrezione del richiedente) entro i due mesi successivi alla fruizione degli stessi.

4.2. Il dipendente non può rifiutarsi di effettuare il recupero senza una motivazione valida, pena la decurtazione stipendiale corrispondente alle ore di permesso fruito.

4.3. I recuperi possono essere effettuati, sempre dietro richiesta della scrivente, sotto forma di supplenze, o con interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove il docente è in servizio.

Tale precedenza viene a decadere nel caso di necessità di supplire docenti assenti in altre classi. Si tiene a precisare, altresì, che, nelle ore di disponibilità, si è tenuti a permanere a scuola e si è a disposizione per le supplenze brevi quotidiane.

Si sottolinea che i Responsabili di Plesso agiscono in funzione dello scrivente.

5. PERMESSI ex L.104/92

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'Istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Al fine di contemperare la necessità del buon andamento dell'Istituto con il diritto all'assistenza del disabile si richiede una programmazione dei permessi laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza e purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza.

Si ricorda che tale modalità di programmazione dei permessi in oggetto è stata anche stabilita in sede di CCII.

6. PRECISAZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa attualmente vigente riferita alla pubblica amministrazione e al comparto scuola.

Certo della fattiva collaborazione di tutti, confido nell'impegno responsabile di ciascuno, indispensabile per garantire il miglior andamento educativo – didattico possibile.

Il Dirigente Scolastico

Paolo Paradiso

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)